



Direzione Centrale Organizzazione
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 10-04-2026

Messaggio n. 1247

Allegati n.2

OGGETTO: Schema di convenzione tra l'INPS e gli Enti previdenziali di cui al decreto legislativo n. 509/1994 e al decreto legislativo n. 103/1996 per l'accesso al servizio di Estratto Conto Integrato tramite il Casellario dei lavoratori attivi

Premessa

Con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13 dell'11 febbraio 2026 è stato adottato lo "Schema di convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e gli enti previdenziali di cui al d.lgs. n. 509/94 e al d.lgs. n. 103/96 per l'accesso al servizio di Estratto Conto Integrato tramite il Casellario dei Lavoratori Attivi" (Allegato n. 1).

Lo schema di convenzione è in continuità con quello adottato con la determinazione presidenziale n. 36 del 24 marzo 2016 e aggiornato con le sopravvenute disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, nonché con le evoluzioni tecniche e informatiche che hanno interessato il servizio in argomento.

Le convenzioni stipulate con gli Enti previdenziali sulla base dello schema adottato con la citata determinazione presidenziale n. 36/2016 sono giunte a scadenza.

Gli Enti previdenziali interessati possono, quindi, continuare a utilizzare il servizio di Estratto Conto Integrato (di seguito, ECI), sottoscrivendo una nuova convenzione, secondo il nuovo schema adottato dall'Istituto con la citata deliberazione n. 13/2026.

Tanto premesso, con il presente messaggio si illustrano i contenuti del nuovo schema di

convenzione e si forniscono istruzioni per l'adesione degli Enti previdenziali.

1. Lo schema di convezione

Lo schema di convenzione, nel rispetto della normativa vigente, regola i rapporti tra l'INPS e gli Enti previdenziali (di seguito, congiuntamente, anche le Parti), per la consultazione da parte di questi ultimi delle informazioni sui propri iscritti contenute nell'ECI. La consultazione è finalizzata a reperire gli elementi informativi utili per il calcolo della pensione.

Lo schema di convenzione definisce, inoltre, le modalità di scambio dei dati tra gli Enti previdenziali e il Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive per consentire agli Enti stessi di poter rendere disponibile sul proprio sito istituzionale il servizio di consultazione dell'ECI da parte degli operatori degli Enti previdenziali e il servizio di consultazione del conto assicurativo integrato da parte dei propri assicurati.

Il servizio di consultazione dell'ECI e del conto assicurativo integrato è accessibile, rispettivamente, da parte degli operatori abilitati e degli assicurati tramite il sito istituzionale www.inps.it al seguente percorso: "Pensione e Previdenza" > "Esplora Pensione e Previdenza" > "Vedi tutti" > "Consultazione dell'Estratto conto integrato" > "Servizio al cittadino assicurato" > "Consultazione casellario dei lavoratori attivi".

Lo schema di convenzione prevede che l'Istituto rende disponibili i dati personali degli assicurati come risultano al momento dell'interrogazione. L'INPS, pertanto, non assume alcuna responsabilità conseguente al mancato aggiornamento delle posizioni assicurative, non dipendente dall'Istituto, o per variazioni successive o per eventuali interruzioni del servizio non prevedibili o preventivamente pianificabili.

Le Parti si impegnano a rispettare i limiti e le condizioni di accesso al servizio di consultazione dell'ECI riportati negli allegati alla convenzione al fine di assicurare il corretto trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente, e di garantire il corretto accesso ai dati e alle informazioni oggetto della convenzione medesima.

In particolare, i servizi *online* previsti dalla convenzione sono fruibili attraverso la rete SPC o la rete pubblica internet mediante applicazioni *web* accessibili con protocollo HTTPS (cfr. l'Allegato 1 alla convenzione). L'accesso ai servizi *online* per conto degli Enti previdenziali è consentito solo agli operatori espressamente autorizzati da parte degli Enti stessi. Ai fini delle autorizzazioni, gli operatori devono essere in possesso di un'identità digitale (SPID almeno di secondo livello, CNS o CIE 3.0).

Gli accessi da parte degli operatori possono avvenire soltanto tramite l'uso di postazioni di lavoro connesse alla rete intranet degli Enti previdenziali di appartenenza, anche attraverso procedure di accreditamento che consentono di definire reti di accesso sicure (VPN). È esclusa la possibilità di accesso attraverso VPN di tipo *dial-up*; è dunque necessario che gli Enti previdenziali si avvalgano di connettività con IP statico.

Per rendere disponibile il servizio ai propri assicurati attraverso il proprio portale, gli Enti previdenziali devono accedere ai dati da esporre attraverso i servizi di cooperazione applicativa mediante PDND o mediante API conformi alle linee guida ModI. Se l'Ente previdenziale già fruisce dei servizi attraverso la PDD secondo il modello SPCOOP, entro tre mesi dalla sottoscrizione della convenzione, il medesimo deve procedere alla migrazione verso i nuovi modelli sopra richiamati. Trascorso il suindicato termine l'Istituto procede alla chiusura del servizio sulla PDD.

Per l'impiego di ModI si fa riferimento alle relative specifiche tecniche delle Linee Guida per Fruitori Esterni di API ModI ver. 1.0 del 12 luglio 2021 reperibile in internet digitando nella barra del motore di ricerca "Linea Guida per Fruitori Esterni di API ModI". Per l'impiego di PDND

si fa riferimento alla Documentazione Tecnica, Servizio SOAP API, Estratto Conto Integrato, Consultazione tramite PDND (ver. 30/04/2023).

Ciascuna delle Parti indica un "Responsabile della Convenzione" per la gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le Parti, nonché propri "Referenti tecnici" responsabili della gestione degli aspetti tecnico-operativi e della corretta applicazione delle relative misure di sicurezza.

Gli Enti previdenziali nominano, inoltre, un "Amministratore utenze"; tale ruolo può essere assunto direttamente dal rappresentante legale dell'Ente stesso. L'"Amministratore utenze" è responsabile dell'autorizzazione e della revoca delle abilitazioni degli operatori per l'accesso al servizio ECI.

Gli Enti previdenziali individuano altresì un "Supervisore", quale responsabile del monitoraggio e del controllo dell'utilizzo dei dati da parte degli operatori autorizzati. Tra i compiti del "Supervisore" rientra anche la tempestiva comunicazione all'Istituto di abusi, anomalie e/o utilizzi non conformi ai fini istituzionali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalla convenzione.

Laddove si renda necessario, per esigenze organizzative e di sicurezza e/o per adeguamento a modifiche legislative, interrompere il flusso dati, le Parti possono concordare, per il tramite dei responsabili della convenzione, modalità alternative di accesso ai dati.

Le Parti sono titolari autonomi del trattamento dei dati personali, anche appartenenti alle tipologie di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo "alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE" (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito regolamento UE) e si vincolano, pertanto, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel medesimo regolamento UE e nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, con particolare riferimento a quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, le Parti assicurano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione del Titolare, sanciti dagli articoli 5 e 6 del regolamento UE.

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale. Sono previste altresì clausole in tema di informativa ed esercizio dei diritti degli interessati, controlli sul corretto utilizzo dei servizi, divieto di duplicazione delle banche dati e obblighi di collaborazione in caso di *data breach*.

L'Istituto si riserva di interrompere il servizio qualora gli Enti previdenziali violino gli impegni assunti a seguito della stipula della convenzione o vengano meno le condizioni legittimanti l'accesso al servizio di consultazione dell'ECI.

Con riferimento ai costi, lo schema di convenzione prevede che ciascuna delle Parti si faccia carico di quelli derivanti dall'attuazione della convenzione medesima. La stipula della convenzione vincola le Parti per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione digitale; l'accordo può essere rinnovato per una sola volta, e per la medesima durata, su concorde volontà delle Parti, da esprimersi mediante scambio di comunicazioni scritte tramite posta elettronica certificata (PEC) almeno tre mesi prima della scadenza.

Le eventuali modifiche relative alle modalità di trasmissione dei flussi informativi conseguenti a evoluzioni tecnico-informatiche possono essere concordate tra le Parti attraverso lo scambio di

comunicazioni tramite PEC.

A tale riguardo si evidenzia che lo schema di convenzione prevede l'impegno delle Parti di adattare progressivamente i contenuti della convenzione alle regole tecniche di cooperazione informatica previste dal codice dell'amministrazione digitale (CAD), adottato con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché alle ulteriori misure che si rendano necessarie in relazione alle evoluzioni tecniche, allo scopo di incrementare la sicurezza nelle modalità di accesso ai dati.

Per le comunicazioni tramite PEC previste dallo schema di convenzione l'indirizzo dell'INPS è il seguente: dc.organizzazione@postacert.inps.gov.it.

2. Adesione alla convenzione

Gli Enti previdenziali che possono aderire alla convenzione sono quelli istituiti ai sensi dei decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103.

L'Ente previdenziale interessato a sottoscrivere la convenzione può inviare apposita richiesta di adesione all'INPS tramite PEC all'indirizzo: dc.organizzazione@postacert.inps.gov.it.

L'INPS renderà disponibile all'Ente previdenziale il testo convenzionale ai fini della sottoscrizione. Tale testo, conforme allo schema adottato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13/2026, non è modificabile.

Al fine di predisporre il testo di convenzione, l'Ente previdenziale, con la richiesta di adesione alla stessa, deve comunicare all'INPS i seguenti dati:

- la denominazione per esteso dell'Ente/Cassa e l'acronimo, il codice fiscale, la sede, il nominativo del legale rappresentante e relativa qualità (ad esempio, Presidente);
- gli estremi del riferimento normativo (decreto legislativo n. 509/1994 o decreto legislativo n. 103/1996 e relativo articolo) istitutivo dell'Ente/Cassa;
- i seguenti indirizzi IP: indirizzo IP pubblico utilizzato dalla porta di cooperazione applicativa e indirizzi IP pubblici della rete dell'Ente attraverso cui gli operatori dell'Ente accederanno ai servizi *web* dell'INPS;
- gli estremi delle figure di riferimento dell'Ente previdenziale (cfr. l'Allegato 3 alla convenzione), ossia: il Responsabile della convenzione, il/i Referente/i tecnico/i, il Supervisore, l'Amministratore utenze, indicando per ciascun nominativo il Cognome e Nome, Codice Fiscale, Telefono, *e-mail*.

Nel caso in cui la persona dell'“Amministratore utenze” non coincida con la persona del legale rappresentante dell'Ente previdenziale, occorre trasmettere all'INPS anche il modulo di nomina dell'“Amministratore delle Utenze” compilato, firmato, e corredato della copia del documento di riconoscimento della persona nominata in corso di validità (Allegato n. 2).

Gli elementi informativi comunicati dall'Ente previdenziale all'INPS consentiranno all'Istituto di predisporre il testo di convenzione che le Parti si scambieranno tramite PEC, per acquisire le firme dei rispettivi legali rappresentanti.

Precisamente, il testo predisposto dall'INPS è trasmesso all'Ente previdenziale affinché venga sottoscritto digitalmente dal rappresentante legale. Il testo firmato dal rappresentante legale dell'Ente stesso è successivamente trasmesso all'INPS per la firma del rappresentante legale. Infine, il testo perfezionato è restituito dall'INPS all'Ente previdenziale, tramite PEC.

Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga

